Osservazioni

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

(Barrare la casella di interesse e completare)

X Valutazione di impatto ambientale (V.I.A.)

❑ Verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

❑ Valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)

X Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)

La Sottoscritta Lidia Frailis

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006 e delle Direttive regionali in materia di V.I.A., le seguenti osservazioni al progetto sotto indicato:

AMPLIAMENTO DISCARICA PER RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ATTRAVERSO LA COSTRUZIONE DELL'8° ARGINE IN SOPRAELEVAZIONE.

Proponente: RIVERSO S.P.A:

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

X Aspetti di carattere generale *(es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)*

❑ Aspetti programmatici *(coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)*

X Aspetti progettuali *(proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)*

X Aspetti ambientali *(relazioni/impatti tra il progetto e fattori/componenti ambientali)*

Altro *(specificare)*

*///*_____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

❑ Atmosfera

X Ambiente idrico

❑ Suolo e sottosuolo

❑ Rumore, vibrazioni, radiazioni

❑ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- ❑ Salute pubblica
- ❑ Beni culturali e paesaggio
- X Monitoraggio ambientale
- ❑ Altro *(specificare)*

TESTO OSSERVAZIONI

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE.

Aspetti autorizzativi

L'istanza di autorizzazione dell'ampliamento richiesto (8° argine) fa seguito ad un precedente procedimento, volto ad ottenere l'autorizzazione allo smaltimento di ceneri Enel per una volumetria di mc. 52.000, che presenta aspetti quantomeno nebulosi, carenti, se non illegittimi, che devono essere chiariti, prima di qualsivoglia ulteriore autorizzazione.

La Deliberazione regionale n. 10/52 del 04.03.2026 conclude, con esito di non assoggettabilità a VIA, la procedura di Verifica di assoggettabilità relativa all'autorizzazione allo smaltimento di mc. 52.000 di ceneri Enel, assumendo che tale volumetria è già stata assentita nell'ambito del precedente procedimento relativo alla realizzazione e coltivazione del 6° e 7° argine (Deliberazione regionale n. 59/17 del 27.11.2020). Tale assunto non trova riscontro nella richiamata Deliberazione, in quanto dei 286.000 mc. richiesti, la Deliberazione regionale di cui sopra ne assentiva, con formulazione univoca, mc. 233.800, senza ulteriori deroghe per i 52.000 mc cassati. Se l'assunto sostenuto dalla Deliberazione n. 10/52 del 04.03.2026 rispondesse al vero (mc 52.000 già autorizzati in precedenza), sarebbe venuta meno, da parte di Riverso, la necessità di proporre una nuova istanza di Verifica nel 2024, in quanto:

a) in assenza di modifiche sostanziali rispetto alla precedente autorizzazione, sarebbe stata sufficiente la Verifica preliminare per autorizzare lo smaltimento delle ceneri Enel in alternativa ad altri rifiuti– variante non sostanziale

b) non essendo, nel 2024, trascorsi 5 anni dalla conclusione della precedente procedura di VIA, la Determinazione n. 59/17 del 27.11.2020 era pienamente valida ed operativa.

La stessa tesi (mc. 52.000 autorizzati fin dal 2022), viene fatta propria anche dalla Provincia del Sud Sardegna e riportata nella Determinazione n. 69 del 11.03.2025.

Quale ulteriore "amenità" della Delibera regionale n. 10/52 del 04.03.2026, seppure non sostanziale, ma ulteriormente esemplificativa quantomeno della superficialità della stessa, si segnala che, riferisce, ad un tempo, di un costo per nuove opere di € 5.270.000,00 e subito in successione che l'intervento non comporta nuove opere!

Si ritiene che i contenuti non rispondenti al vero riportati nella Deliberazione n. 10/52 del 04.03.2026 e nella Determinazione n. 69 del 11.03.2025 possano essere motivo di illegittimità delle stesse in quanto fondano le loro conclusioni su presupposti verosimilmente non rispondenti agli atti amministrativi precedenti.

La Determinazione Provincia del Sud Sardegna n.46 del 17.02.2022, relativa alla variante sostanziale AIA (6° e 7° argine), autorizza una volumetria aggiuntiva di mc. 233.800 e non di mc. 286.000. In seguito alla conclusione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, relativa

all'autorizzazione allo smaltimento di mc. 52.000 di ceneri Enel, pur trattandosi di Variante sostanziale AIA, non risulta che il richiamato Ente abbia rilasciato un ulteriore provvedimento autorizzativo allo smaltimento della volumetria aggiuntiva, successiva alla valutazione ambientale dell'ampliamento richiesto, come per altro confermato dal Proponente nella scheda AIA 1.6 "Elenco autorizzazioni" e nel capitolo 3 del Quadro programmatico, in cui non si rinviene traccia di tale autorizzazione.

Da quanto sopra emerge che, qualora Riverso avesse, a decorrere dal 2022 in poi, smaltito rifiuti in quantità eccedente quella autorizzata con il provvedimento AIA della Provincia del Sud Sardegna n.46 del 17.02.2022 (mc 233.000) o eccedente la morfologia definita dal progetto di riferimento, in assenza di ulteriore provvedimento autorizzativo, presumibilmente si configurerebbe l'illecito di cui all'art. 256 del D.Lgs. n. 152/06.

A fronte di tutto quanto esposto, considerate anche le numerose segnalazioni giornalistiche e di Associazioni ambientaliste, in merito a presunte gravi e reiterate irregolarità di smaltimento di rifiuti da parte di Riverso s.p.a, si chiede che il procedimento di P.A.U.R. in corso venga sospeso, fintanto che: a) venga fatta chiarezza sull'effettiva presenza e legittimità di tutti gli atti assunti in passato dalla Regione Sardegna e dalla Provincia competente per territorio; b) venga accertato l'effettivo stato di avanzamento della coltivazione della discarica (volumetrie smaltite, coerenza della morfologia effettiva di abbancamento con quella di progetto autorizzato, ecc.)

Aspetti documentali

Dall'esame della documentazione tecnico-amministrativa, relativa alla sopraelevazione oggetto della procedura di P.A.U.R. in corso (8° argine), disponibile sul sito istituzionale della Regione, salvo pubblicazione incompleta degli elaborati, si rileva l'assenza dei seguenti documenti tecnici:

- Relazione tecnica di progetto
- Verifiche di tenuta del manto in HDPE di fondo vasca
- Verifiche di deformazione delle tubazioni della rete di drenaggio del percolato.
- Piano di gestione post-operativa
- Piano finanziario
- Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA)
- Allegato 3m alla Scheda 3 AIA (Coerenza con le BAT)
- Allegato 5a Scheda 5 AIA (Sistema di Gestione Ambientale -SGA)
- Relazione di riferimento.

ASPETTI DI CARATTERE TECNICO-AMBIENTALE

Volumetrie smaltite

La Determinazione della Provincia del Sud Sardegna n. 69 del 11.03.2025, autorizza, tra l'altro, una diversa ripartizione tra i quantitativi di rifiuti smaltibili, rispetto a quella originaria, sempre nell'ambito della volumetria complessiva autorizzata. Tale nuovo riparto attribuisce alle ceneri Enel un volume smaltibile di 135.000 mc sui 233.800 complessivi. Considerato che dette ceneri hanno un p.s. nettamente inferiore a quello medio degli altri rifiuti smaltibili (1,00-1,11 t/mc) eall'intera volumetria autorizzata/smaltitad attribuendo un p.s. medio ponderato , risulta che tale volumetria

eccede quella autorizzata, quantunque, come dichiarato dal Proponente, non sia stato ancora neppure ultimata la costruzione del 7° argine, condizione essenziale per consentire lo smaltimento dell'intera volumetria autorizzata, a conferma delle informazioni di stampa di cui in precedenza.

Gestione acque meteoriche

Gli elaborati di progetto eliminano l'originario scarico finale SF1 nel rio Sibasca, asserendo che l'impianto non genera scarichi. Tale assunto viene preso su un incredibile parere ARPAS del maggio 2024, che contraddicendo la propria posizione sistematicamente assunta in casi analoghi ritiene che i 2 fossi artificiali di guardia (nord e sud) della discarica, compresi all'interno dell'impianto e realizzati da Riverso a protezione della discarica stessa, esclude in quanto recapito di acque di versante, non entrate a contatto diretto con l'impianto, non ne facciano parte integrante e pertanto il loro recapito nel rio Sibasca non possa considerarsi uno scarico e quindi anche un punto di monitoraggio.

Oltre a quanto sopra, il proponente esclude la necessità di disporre di uno scarico in quanto, tutte le acque di prima pioggia trattate, quelle da lavaggio mezzi trattate, quelle di sotto manto e quelle di seconda pioggia sarebbero reimpiegate per attività di gestione (bagnature, lavaggi, ecc.) senza generare esuberi. Poiché le acque meteoriche di seconda pioggia non sono quantitativamente determinabili a priori (dipendono dalla durata ed intensità dell'evento meteorico), conseguentemente non è dimostrato il loro totale reimpiego, né l'idonea capienza delle vasche di deposito. Tutto ciò comporta che l'eventuale eccedenza dovrà essere scaricata nel rio Sibasca, generando lo scarico, originariamente presente e successivamente eliminato.

Acque di sotto manto

Gli elaborati di progetto quantificano in un volume cospicuo le acque di sotto manto captate e drenate. La presenza di tale flusso, difficilmente attribuibile ad una circolazione idrica trascurabile, imputabile alla fratturazione degli scisti sottostanti (permeabilità secondaria da sempre dichiarata trascurabile), escludendo tale ipotesi, non può che avere due origini:

a) Derivare dal percolato di fondo vasca infiltrato attraverso la barriera impermeabile di fondo (imperfetta tenuta della barriera)
b) Trattarsi un corpo idrico sotterraneo, defluente da monte, che ha come base le rocce sottostanti e come tetto l'argilla di impermeabilizzazione. In tal caso trattasi di una pseudo falda immediatamente soggiacente al fondo della discarica.

In entrambi i casi, la presenza di una fase liquida a ridosso del fondo vasca fa si che non sussistano le condizioni minime previste dal D.Lgs. 121/2020 per costruire, esercire o ampliare una discarica. A fronte di quanto sopra, si chiede che venga effettuato un dettagliato accertamento dell'origine e caratteristiche del corpo idrico dichiarato ed in ogni caso, si assumano i provvedimenti previsti per i casi in specie dalla normativa vigente (D. Lgs. 121/2020 e D.Lgs. 152/2003 – Parte Quarta).